

# REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

## Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI .....	2
Art. 1. Oggetto .....	2
Art. 2. Finalità .....	2
Art. 3. Ambito di applicazione .....	2
Art. 4. Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità .....	3
CAPO II - INCARICHI PROFESSIONALI.....	4
Art. 5. Normativa relativa agli incarichi professionali .....	4
Art. 6. Modalità di affidamento degli incarichi professionali mediante procedura comparativa.....	5
Art. 7. Affidamento di incarichi professionali in via diretta .....	6
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI .....	6
Art. 8. Elenco dei fornitori e Consulenti .....	6
Art. 9. Tutela della riservatezza .....	7
Art. 10. Entrata in vigore .....	8

## **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1. Oggetto**

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità con cui Amiu Genova S.p.A. conferisce gli incarichi di collaborazione e consulenza.
2. Il Regolamento è emanato in attuazione del D.lgs.n. 175/2016 - recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal D.lgs. n. 100/2017 e seguenti -, del D.lgs. n. 50/2016 - recante il "Codice dei contratti pubblici"-, del D.Lgs.n. 165/2001 - recante il "Testo unico sul pubblico impiego".
3. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della società.

### **Art. 2. Finalità**

1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di Amiu Genova S.p.A. nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intendendosi per:
  - a. trasparenza: le modalità adottate per garantire a chiunque la conoscenza delle modalità e dei criteri di partecipazione e valutazione, nonché degli esiti finali, a garanzia del pieno rispetto delle regole generali del presente regolamento;
  - b. pubblicità: la pubblicazione della selezione e delle modalità di svolgimento, al fine di garantire l'imparzialità e assicurare l'economicità e la celerità di espletamento mediante la divulgazione di tutte le informazioni necessarie sul portale internet aziendale e/o su altri siti web e/o altre forme di comunicazione e pubblicità ritenute opportune;
  - c. imparzialità: rispetto delle pari opportunità, anche attraverso l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

### **Art. 3. Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina criteri, requisiti e procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, nelle forme previste dalla normativa vigente ed in particolare, a titolo semplificativo, nella forma seguente: contratti ed incarichi di collaborazione professionale ex artt. 2222 c.c., conferiti nelle

forme ammesse dalla normativa vigente e sempre successivamente alla verifica dell'assenza, all'interno della Società, di personale dipendente in possesso dei requisiti professionali necessari per la prestazione oggetto dell'eventuale collaborazione.

2. Il presente regolamento non si applica a:
  - a. collaborazioni che riguardano l'espletamento di adempimenti obbligatori (Organismi di vigilanza, Collegi sindacali, Revisione dei conti e/o incarichi relativi all'espletamento di adempimenti in materia fiscale);
  - b. incarichi di lavoro, servizio e/o fornitura disciplinati dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
  - c. incarichi conferiti a soggetti esterni nell'ambito di programmi finanziati da Fondi europei;
  - d. incarichi conferiti per la formazione del personale dipendente della Società.

#### **Art. 4. Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità**

1. Anche in attuazione del proprio "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001, integrato con le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L.190/2012, D.lgs. 33/2013 e s.m.i.", la Società attua, nelle procedure di conferimento degli incarichi, i principi generali di trasparenza, pubblicità, imparzialità e buon andamento.
2. In particolare, la Società agisce in conformità del decreto legislativo n. 39/2013, recante le "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", assicurando pertanto che:
  - a. i criteri di selezione siano oggettivi e predeterminati;
  - b. sia accertata, sui candidati prescelti, di conflitti di interesse, di cause di incompatibilità e inconferibilità, l'assenza di procedimenti penali o altre condizioni ostative, anche attraverso il rilascio delle prescritte dichiarazioni sostitutive di certificazione;
  - c. vengano effettuati i controlli prima del conferimento dell'incarico e durante lo svolgimento dello stesso.
3. La Società adotta criteri di merito e competenza per l'assegnazione di incarichi.

4. Eventuali rapporti di parentela o affinità tra i candidati e le persone che operano all'interno della Società e/o per la Società, attraverso incarichi esterni, devono essere tempestivamente segnalati agli organismi di vigilanza e controllo.

## **CAPO II - INCARICHI PROFESSIONALI**

### **Art. 5. Normativa relativa agli incarichi professionali**

1. Gli incarichi professionali di cui al presente capo costituiscono contratti di prestazione d'opera, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, da conferire con contratti di lavoro autonomo, incarichi professionali in regime di IVA, ovvero con contratti di natura occasionale.
2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, così come pure a norma dell'articolo 17, comma 1 lettera d) del decreto legislativo n. 50/2016, i conferimenti/affidamenti di:
  - a. attività di rappresentanza legale della Società in giudizio o in arbitrati e conciliazioni da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
  - b. attività concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
    - consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto a), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
    - servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
    - servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
    - altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
  - c. le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria ed architettura, in quanto disciplinati dal predetto decreto legislativo 50/2016.
3. Gli incarichi non possono avere durata indeterminata.

## **Art. 6. Modalità di affidamento degli incarichi professionali mediante procedura comparativa**

1. Amiu Genova S.p.A., per le esigenze per cui non può far fronte con personale in servizio, potrà conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo o di natura occasionale, in presenza dei seguenti presupposti:
  - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della società stessa;
  - b. la società deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse già disponibili al suo interno;
  - c. la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo tacito dell'incarico; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al fine di garantire la continuità del servizio, e/o per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
  - d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico, per cui dovrà essere indicata la specifica copertura finanziaria.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione. Tale requisito è integrato dal possesso del titolo di laurea richiesto per l'esercizio della professione ed in materia attinente all'ambito della prestazione oggetto di incarico, nonché dalla maturazione di una adeguata professionalità in ambito analogo a quello oggetto di affidamento. A riprova del possesso di tale requisito saranno valutati, tra l'altro, oltre al possesso dei requisiti di carattere generale:
  - a. Titolo di laurea e titoli di specializzazione;
  - b. Iscrizione ad uno specifico albo professionale;
  - c. Precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente);
  - d. Pregresso svolgimento di attività analoghe con Enti e/o società pubbliche e/o società a controllo e/o partecipazione pubblica;
  - e. Pubblicazioni Scientifiche.
3. Previa pubblicazione dell'avviso di selezione relativo alla figura richiesta sulla base dei principi e le modalità indicate di cui sopra e/o attingendo dall'Elenco dei Fornitori di cui si dirà di seguito, l'affidamento di incarichi avviene a seguito della comparazione dei curricula ricevuti, le caratteristiche qualitative delle

offerte desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico, la eventuale tempistica di realizzazione delle attività, l'eventuale ribasso del compenso offerto rispetto a quello massimo proposto nella lettera di invito, inviata ai curricula selezionati. Ove ritenuto opportuno, alla valutazione delle offerte può fare seguito un colloquio orale.

4. La comparazione di cui al comma 3 viene svolta da una commissione giudicatrice composta da tre membri aventi esperienza nella materia oggetto di incarico.
5. La commissione è composta da almeno un membro in rappresentanza della struttura richiedente.
6. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale.

#### **Art. 7. Affidamento di incarichi professionali in via diretta**

7. Il ricorso al conferimento di incarico in via diretta, senza ricorso a procedura comparativa, fatti salvi i presupposti necessari di cui all'articolo 6, comma 1 e 2, e previa specifica motivazione, può avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
  - a. in casi eccezionali di estrema urgenza, tali da non consentire l'espletamento della procedura comparativa e/o al fine di garantire la continuità dei servizi;
  - b. in caso di selezione pubblica andata deserta e/o risultata infruttuosa;
  - c. qualora, e solo per importi inferiori a € 40.000 annui, esclusi altri oneri di legge se dovuti, la prestazione costituisca oggetto di contratto caratterizzato da un elevato intuitu personae, richieda abilità e particolare qualificazione professionale e/o esperienza specifica dell'incaricato, tali da rendere inopportuno ed infruttuoso il ricorso a procedure pubbliche di selezione.

### **CAPO III DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 8. Albo Consulenti**

1. Amiu Genova S.p.A. attinge, in alternativa alla procedura comparativa, da specifici albi, ove esistenti e appositamente predisposti per le finalità previste dal presente Regolamento con l'obiettivo di assicurare la conoscenza all'esterno dei potenziali consulenti, già aventi i requisiti necessari di cui all'articolo 6,

comma 2, in grado, quindi, di soddisfare le esigenze aziendali di conferimento di consulenza esterna.

2. All'interno della modulistica per l'iscrizione a detti "Albi" saranno specificati i requisiti previsti per il profilo professionale richiesto e per il quale il fornitore si propone, indicando i titoli di studio e professionali, nonché i requisiti di carattere generale.
3. La Società potrà individuare all'interno degli iscritti agli Albi i candidati da invitare alla selezione per l'affidamento dell'incarico nelle ipotesi di cui all'articolo 6 e/o nel caso dell'affidamento diretto dell'incarico ai sensi dell'articolo 7.

### **Art. 9. Tutela della riservatezza**

1. I dati personali forniti da coloro che presentano la propria candidatura ai fini indicati nel presente regolamento sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). Unitamente alla presentazione della candidatura, il candidato presta il consenso al trattamento dei dati personali sottoscrivendo apposita informativa ex art. 13 GDPR.
2. Il titolare del trattamento è Amiu Genova S.p.A. con sede legale in Via G. D'Annunzio 27, 16043 Genova. Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale pro-tempore.
3. Le finalità del trattamento dei dati forniti sono: (i) l'acquisizione ai fini della successiva iscrizione e conservazione in appositi elenchi da utilizzare per l'eventuale conferimento dell'incarico di collaborazione e/o consulenza, per il periodo necessario ad adempiere a tali finalità;(ii) l'adempimento di obblighi di legge; (iii) lo svolgimento di operazioni connesse ad adempimenti amministrativi, retributivi, contributivi, contabili, fiscali e legali; (iv) la difesa dei diritti dell'interessato, del titolare e dei suoi aventi causa. Per le finalità di cui ai precedenti i) e iii), la base giuridica del trattamento dei dati è il consenso dell'interessato. Per le finalità di cui al precedente punto ii), la base giuridica del trattamento dei dati è la necessità del titolare di adempiere a un obbligo di legge.
4. I dati contenuti nei curricula e i dati relativi ai contratti stipulati in conformità alle disposizioni del presente regolamento potranno essere oggetto di

pubblicazione sul sito Amiu Genova S.p.A., in applicazione del decreto legislativo n. 33/2013.

5. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
6. Per il conseguimento delle finalità indicate al comma 3, Amiu Genova S.p.A. potrà comunicare i dati, sia direttamente che tramite la loro messa a disposizione, secondo i casi e le modalità previste dal Regolamento a: a) soggetti istituzionali con lo scopo di controllo e a banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; b) ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza; c) al personale di Amiu Genova S.p.A. che cura il procedimento, in qualità di incaricati, e a professionisti esterni che prestano attività di consulenza/assistenza in ordine al procedimento; d) soggetti che operano con Amiu Genova S.p.A. per scopi istituzionali e di consulenza (revisori, consulenti legali, etc.), nonché a dipendenti del titolare del trattamento in qualità di incaricati; e) altri soggetti individuati come controinteressati sulla base del contenuto degli atti connessi, che richiedano l'accesso ai documenti, nei limiti e con le modalità di cui alla vigente normativa in materia di accesso agli atti.
7. Il candidato ha i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR.
8. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, con la presentazione della candidatura, l'interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

#### **Art. 10. Entrata in vigore**

9. Il presente regolamento si applica dal giorno successivo alla sua pubblicazione permanente sul sito internet della Società Amiu Genova S.p.A. e sostituisce ogni precedente avente pari oggetto.